

Regolamento di Ateneo per la Scuola di Master

NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento della Scuola di Master.

Art. 2 – Finalità generali

La Scuola di Master dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC ha lo scopo di favorire l'attività di alta formazione dell'Ateneo anche nell'ottica di apertura e di collaborazione con le imprese e le istituzioni operanti in questi campi, che caratterizza l'Ateneo. In questo quadro essa ha lo scopo di coordinare tutte le attività relative ai Corsi di Master universitario.

I corsi di Master universitario costituiscono parte integrante dell'offerta didattica dell'Ateneo.

SCUOLA DI MASTER

Art. 3 – Compiti e organizzazione della Scuola di Master

- 1. La Scuola esercita azione di coordinamento e innovazione dell'attività didattica dei singoli Master. Essa garantisce l'unitarietà dei corsi evitando sovrapposizioni e ripetizioni di tematiche in un quadro di coerenza, logicità ed economia di gestione.
- 2. La Scuola coordina le attività didattiche di tipo avanzato per i percorsi formativi qualificati come Master universitari.
- 3. La Scuola, in particolare, ha specifici obblighi di intervento in caso di mancato adempimento procedurale da parte degli organi dei singoli corsi di Master universitario.
- 4. La Scuola non è dotata di strutture amministrative autonome, né di autonomia di bilancio.

Art. 4 - Organo della Scuola di Master

E' Organo della Scuola di Master il Comitato di coordinamento, presieduto dal Rettore e ne sono componenti i Direttori delle Scuole ed 1 componente per ciascuna Scuola designato dal Consiglio di Scuola. Al Comitato di coordinamento partecipa con voto consultivo il Direttore Generale.

CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO

Art. 5 - Generalità

1. Presso l'Università Carlo Cattaneo – LIUC sono istituiti corsi per il conseguimento del titolo di Master universitario secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo, dalle disposizioni di

legge in materia e dal presente Regolamento che ne disciplina l'istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo.

- 2. Gli obiettivi di cui all'art. 2 sono perseguiti attraverso:
 - la presenza di percorsi formativi in settori di interesse delle imprese e delle pubbliche amministrazioni;
 - la collaborazione con enti privati e pubblici nella promozione e nel finanziamento delle attività formative;
 - l'internazionalizzazione dell'attività didattica, l'apertura verso studenti stranieri;
 - la presenza di meccanismi di verifica di qualità dell'offerta formativa, anche con modalità di autovalutazione.

Art. 6 - Organi del Corso di master universitario

- 1. Sono organi di ciascun corso di master universitario il Direttore e, se istituito, il Comitato scientifico composto dal numero dei componenti indicato nel Regolamento del Master.
- 2. Il Direttore dirige il corso di Master e viene indicato nella proposta di attivazione o di rinnovo.

In caso di cessazione del Direttore in carica, per dimissioni, trasferimento ad altro Ateneo o altro motivo, il Comitato di coordinamento provvede ad indicare il nome di chi vi subentra nella carica.

- 3. Il Direttore esplica la sua attività nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico di ateneo e del Regolamento del master.
- 4. Il Comitato scientifico provvede ad orientare scientificamente il corso sul piano dei contenuti necessari per una proficua formazione degli studenti, vigila sull'andamento del corso e predispone una relazione finale al termine del corso stesso.
- 5. Il Comitato scientifico può essere integrato da rappresentanti dei soggetti pubblici o privati finanziatori.
- 6. Nel caso in cui non sia istituito un Comitato Scientifico le relative funzioni sono svolte dal Direttore.

Art. 7 - Requisiti di idoneità dei corsi e loro valutazione

I corsi di Master universitario devono possedere i requisiti di idoneità previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 8- Attivazione e rinnovo dei corsi di Master

- 1. Il Rettore decreta l'istituzione o il rinnovo di corsi di Master universitario, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico.
- 2. Ciascuna proposta di attivazione, indirizzata al Comitato di coordinamento della Scuola di Master, deve contenere:
 - la denominazione del corso;
 - la durata del corso;
 - il numero massimo di studenti ammessi ed il numero minimo previsto per l'attivazione;
 - i requisiti di partecipazione al concorso di selezione;
 - il piano finanziario con l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili o da acquisire da cui deve risultare in modo chiaro il contributo del corso al funzionamento dell'Università, dedotte le spese dirette ed indirette;
 - le eventuali altre sedi universitarie con cui consorziarsi e il loro apporto nel contesto didattico, organizzativo e finanziario:
 - gli eventuali soggetti privati o pubblici con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi;
 - la composizione del Comitato scientifico di cui all'art. 6, se istituito, con un numero di membri non inferiore a tre:
 - l'indicazione del Direttore del corso;
 - tutte le altre clausole necessarie al funzionamento del corso;
 - bozza del Regolamento del corso e del bando di ammissione.

Nella documentazione prodotta al Comitato deve essere compreso il piano finanziario con l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili o da acquisire da cui deve risultare in modo chiaro il contributo del corso al funzionamento dell'Università, dedotte le spese dirette e indirette. Il piano finanziario deve essere

preventivamente approvato dalla Direzione Generale.

Il Comitato di coordinamento può richiedere al Direttore una illustrazione del progetto.

3. Il rinnovo dei corsi già istituiti è deliberato secondo le medesime modalità previste per l'attivazione. Alla richiesta di rinnovo deve essere allegato un consuntivo del corso precedente o, nel caso in cui lo stesso non sia ancora terminato, dell'ultimo corso portato a compimento, se esistente. Il consuntivo predetto deve essere preventivamente sottoposto al Direttore Generale.

Art. 9 - Collaborazioni con enti pubblici e privati e con imprese

Ai fini dell'attività di alta formazione dei Corsi di master universitario, possono essere proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, convenzioni o intese di collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali o internazionali.

Art. 10 - Docenze

- 1. Il Direttore avanza le proposte di docenza al Comitato di coordinamento al fine di ottenerne l'approvazione da parte degli organi statutariamente competenti. Il Comitato di coordinamento può rinviare l'approvazione richiedendo al Direttore le necessarie precisazioni in proposito. Il Comitato di coordinamento può delegare il Direttore e/o il Coordinatore ad apportare limitate variazioni alla docenza in regime di urgenza, da sottoporre per la ratifica alla prima riunione utile del Comitato di coordinamento.
- 2. I compensi per le docenze, effettuate dai docenti italiani e stranieri, sono definiti dal Comitato Esecutivo.

Art. 11 - Obblighi e diritti degli studenti dei Master

Gli studenti dei corsi di master universitario sono a pieno titolo studenti dell'Università con tutti gli obblighi e i diritti degli studenti dei corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai corsi di master in corso al momento della sua entrata in vigore.

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua emanazione con decreto rettorale a seguito della intervenuta approvazione da parte del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio Accademico.